

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto 16 gennaio 2015

Recepimento della [direttiva 2014/103/UE](#) della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della [direttiva 2008/68/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

[G.U. 3 aprile 2015, n. 78](#)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la [direttiva 2008/68/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recepita con il [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35](#), relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la [direttiva 2010/61/UE](#) della Commissione del 2 settembre 2010, recepita con il [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011](#), che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della [direttiva 2008/68/CE](#)

;

Vista la [direttiva 2012/45/UE](#) della Commissione del 3 dicembre 2012, recepita con il [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013](#), che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della [direttiva 2008/68/UE](#)

;

Vista la [direttiva 2014/103/UE](#) della Commissione del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della [direttiva 2008/68/CE](#)

;

Ritenuto, pertanto, opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della [direttiva 2014/103/UE](#)

;

Considerato che l'art. 5 del richiamato [decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35](#), rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose, recanti modifiche agli allegati A e B dell'ADR, all'allegato del RID che figura come appendice C del COTIF ed ai regolamenti allegati all'ADN;

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Decreta:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1 Modifiche all'art. 3 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35](#)

1. All'art. 3, comma 2, del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35](#) , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno";

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, così come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", come opportuno".

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2015

Il Ministro: Lupi

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare Registro n. 1, foglio n. 661